

getti alle crisi commerciali, crisi le quali possono in un momento fare sparire il frutto del sudore di molti anni della famiglia stessa.

Io credo pertanto che non bisogna troppo preoccuparsi del sapere se la presente disposizione di legge sia conforme ai principii stabiliti nella nostra legislazione, dappoichè, ripeto, quand'anche possa reputarsi da taluno meno conveniente il divenire ad una radicale trasformazione della nostra legislazione, noi dobbiamo però ricordarci che il mondo cammina, e dobbiamo perciò fare in modo che la nostra legislazione vada lentamente, se si vuole, ma vada continuamente uniformandosi alle trasformazioni che il mondo politico sociale ed economico riceve continuamente. (*Bravo! bravo!*)

FAEA GAVINO. Io ho preso la parola per rispondere alle ragioni addotte tanto dal deputato De Sonnaz, quanto dal deputato Deandreis.

Però debbo avvertire che dietro i ragionamenti del deputato Boggio e del deputato Casaretto io ho molto poco da aggiungere. Osserverò nientemeno che all'articolo 6, quando si parlava dei minori, non si è accalorita cotanto la quistione; eppure anche in quell'articolo si derogò di certo alle prescrizioni di un articolo del Codice civile.

Ora, come va, o signori, che noi, i quali ci mostriamo tanto gelosi dell'autorità maritale, ci siamo al contrario mostrati cotanto corrivi sull'autorità paterna, sulla patria potestà? Io non me ne so dare ragione.

D'altronde nello stesso articolo 7 avvi un'aggiunta che io credo molto savia e molto salutare; i coniugi, secondo cotale prescrizione, possono, durante il matrimonio, costituire l'uno a favore dell'altro una rendita a tenore della legge che si discute. Ecco quindi che non semplicemente questa legge riguarda alla previdenza della moglie per crearsi una rendita, ma tenta anche rinfiammare in certo modo l'amore del marito verso della moglie e quello della moglie verso il marito.

Tutti gli argomenti che si sono addotti contro quest'articolo a che si riducono? Che il prodotto della rendita è esclusivamente a favore della donna, e che quindi ne priva la famiglia. Io non vedo come una rendita acquistata dalla madre possa considerarsi come un detrimento della famiglia. E, trattandosi in questa legge delle classi operaie, essendo cioè lo scopo di questa legge d'incoraggiare la classe operaia a procacciarsi per la vecchiaia un onesto mezzo di sussistenza, io non ho paura di ripetervi ciò che forse abbastanza si è ripetuto, che se voi impedito che i pochi risparmi fatti dalla moglie dell'operaio si versino in questa Cassa destinata al sollievo della vecchiaia, non potete impedire che cotali risparmi si sciupino in usi meno utili e meno convenienti. Il commissario regio ha egregiamente detto, che non si tocca impunemente alla libertà; perchè la libertà contrariata, inceppata, impastoiata, si vendica, e la vendetta della libertà, o signori, è la licenza. Votiamo adunque almeno quest'articolo che lascia la libertà alla donna di potersi creare una rendita vitalizia.

PRESIDENTE. Do la parola al deputato Torelli.

TORELLI, relatore. Io vorrei parlare nel senso dei due ultimi preopinanti; credo quindi che sarebbe meglio che parlasse prima un altro.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Deandreis.

DEANDREIS. Io non userò della parola che per rispondere alcune brevi osservazioni all'onorevole Boggio. Io ho detto e mantengo che sono speciose le osservazioni del commissario regio intorno alle presunzioni che debbono esclusivamente militare per la donna risparmiante. Ho detto che non milita assolutamente in favore della sua tesi l'esempio dell'acquisto di un titolo al portatore o di qualunque altro titolo industriale; ciò l'ho detto, e lo mantengo; perchè? Perchè nell'acquisto di questi titoli non si fa assolutamente uno di quegli atti pei quali la nostra legislazione richiede un'autorizzazione. L'esempio che mi si adduce di alcune decisioni della Corte di cassazione, le quali, secondo la giurisprudenza di tutti i paesi civili, sono fondate sull'autorizzazione presunta, non calza all'uopo. Si presuppone l'autorizzazione del marito ogniqualvolta si tratta di una donna la quale acquista uno degli oggetti muliebri che sono confacenti al suo stato, per cui il marito altre volte ha già pagato.

Ma questo non si applica soltanto alla moglie, ma anche al minorenne, quando si tratta di quegli acquisti che la donna ed il minore fanno per gli indumenti necessari alla loro esistenza; nel qual caso si presume che il marito od il tutore abbia dato la sua autorizzazione.

Queste decisioni sono appunto fondate su questo principio di giurisprudenza (il quale, quando non ci fosse, bisognerebbe introdurlo nei nostri Codici), che ammette l'apprezzamento del motivo per cui si presume che il marito rifiuti. Ma siccome si può estendere quest'autorizzazione a quegli atti che sono assolutamente straordinari, egli è quindi indispensabile che essa si richieda dalla donna come dal minore per fare un contratto di rendita vitalizia.

Poichè ho facoltà di parlare, me ne varrò per dichiarare brevemente all'onorevole Casaretto che non io certamente sarò mai quello che mi farò a porre il menomo inciampo al progresso; io mi associo ben volentieri ad ogni maggiore incivilimento, ma mantengo che il progresso non deve scompagnare la famiglia; che anzi, se deve serbarsi durevole, bisogna che nella famiglia non si introducano elementi di corruzione e di immoralità.

Ora, quando mercè la dispensa dall'autorizzazione si viene ad invitare una donna a fare economie che possano essere più o meno legittime od illegittime, od inique, mi pare che non si possa avere difficoltà a mantenere l'obbligo dell'autorizzazione. Ed invero, o signori, si vuole egli assolutamente gittare sul marito, su quella specie di magistratura che la legge gli attribuisce, un'idea di disfavore? Io non credo che ciò possa essere nello spirito della Camera. Or bene, se la donna fa atto di previdenza, il marito abbia la consolazione di dividere colla moglie questo sentimento di tutela della propria famiglia.